



Banda "Città di Sarsina" APS

via Roma 24 – 47027 Sarsina (FC)

E-mail: banda@bandadisarsina.it

Verbale assemblea straordinaria Banda Città di Sarsina

Lunedì 27 Novembre 2023.

L'anno 2023 addì 27 del mese di Novembre, a seguito della convocazione del 16/11/2023 diretta a tutti i soci, alle ore 20.30 del giorno 27/11/2023, si è riunita l'Assemblea dei soci della Banda Città di Sarsina Aps, presso la sala prove in piazza San Francesco, 8 per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Segretario dell'Assemblea;
- 2) Adeguamento dello Statuto alla normativa del Terzo Settore: presentazione, discussione e approvazione delle modifiche introdotte.

1° Punto dell'Ordine del Giorno

(Nomina del Segretario dell'Assemblea)

Alle ore 20.30 il **Sig. BARTOLINI ERIS Presidente della Banda Città di Sarsina Aps**, assume la Presidenza dell'Assemblea e apre ufficialmente i lavori porgendo il saluto e il benvenuto a tutti i presenti e constatata la validità dell'Assemblea con un numero di soci pari a n° 27 su un totale di n. 34, come da elenco allegato, propone la nomina del Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea nomina Segretario il Sig. Casanova Paolo.

2° Punto dell'Ordine del Giorno

(Adeguamento dello Statuto alla normativa del Terzo Settore; presentazione, discussione e approvazione delle modifiche statutarie)

Presentazione delle modifiche e discussione in Assemblea.

A conclusione, **il Presidente dell'Assemblea** propone che la votazione dello Statuto avvenga in una unica votazione, per alzata di mano, degli aventi diritto.

L'Assemblea approva all'UNANIMITA'

L'Assemblea straordinaria si conclude alle ore 22.00

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il - 5 DIC. 2023

N. 1409 Mod. ... 3 € 20,00

Euro duecento/00

IL DIR.

[Handwritten signature]



Statuto “Banda Città di Sarsina”
Associazione di Promozione Sociale (abbreviato APS)

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'Associazione denominata “Banda Città di Sarsina - Associazione di Promozione Sociale (abbreviato APS)”, di seguito indicata semplicemente come “Associazione”. Disciplinata dal presente Statuto, è un Ente del Terzo Settore ed agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sarsina Via Roma 24 Provincia Forlì-Cesena e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha alcun indirizzo politico e religioso, non persegue fini di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende coltivare il fine dell'educazione musicale, con riguardo al modo giovanile.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
2. In particolare, l'Associazione si propone di:
 - a) diffondere, attraverso corsi di orientamento musicale, seminari e stage, l'educazione musicale nel territorio;
 - b) organizzare, anche per conto di terzi, attività musicali, nazionali ed internazionali;
 - c) presenziare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dall'Associazione stessa ovvero da Enti Pubblici o Privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza;
 - d) organizzare e gestire attività ricreative atte a consolidare e sviluppare lo spirito associazionistico dei Soci;
 - e) raccogliere dati, informazioni e reperti riguardanti la storia della “Banda Città di Sarsina”
 - f) promuovere e favorire la realizzazione di ogni tipo di iniziativa intesa alla diffusione della musica.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte principalmente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

- 
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività sarà conforme a quanto disposto dalla legislazione e dalle normative vigenti.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le Persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, e annotata nel libro degli Associati. Dal momento della presentazione della domanda e del pagamento della quota Associativa, l'aspirante socio può cominciare a partecipare alle attività svolte dall'Associazione. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione con le specifiche motivazioni, all'interessato.
4. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
5. Non sono ammesse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

- 
1. I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
 2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di Associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
 3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
 4. Ciascun Associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee e di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

- e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Inoltre, gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
6. Ciascun Associato ha il dovere di:
- a) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota Associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di Socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento, esclusione o mancato pagamento della quota Associativa.
2. L'Associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota Associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'Associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'Associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'Associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli Associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'organo di controllo e revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge;
2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di Tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono

alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
4. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo loro delega scritta.
5. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto tutti gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri Associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i) approvare il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e

firmata da almeno un decimo (1/10) degli Associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o altro mezzo elettronico o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione e sul sito web. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei tre quarti (3/4) degli Associati, presenti in proprio o per delega, e delibera con il voto della maggioranza degli Associati presenti.
5. In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne quelli che riguardino Persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di sette (7) ad un massimo di nove (9) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli Associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.
4. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei

componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre (3) volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli Associati.

7. In caso di dimissioni di un Consigliere e di diminuzione del numero degli eletti al di sotto del minimo consentito, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, o di mancanza di candidati possibili per la sostituzione, si procederà ad una nuova elezione.
8. Allo stesso modo nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
 - h) redigere il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
 - k) deliberare in merito all'esclusione di Soci;
 - l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Soci;
 - m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
 - n) nominare il Segretario e il Tesoriere
 - o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio

- adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
 - r) nominare il Direttore Artistico e i suoi Collaboratori;
 - s) deliberare il passaggio alla qualifica di Vicemaestro di un musicista, sentito il parere dei soci Musicisti e del Direttore Artistico;
 - t) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - u) fissare l'ammontare del contributo Associativo;
 - v) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque (5) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite e-mail o affissione nella bacheca dell'Associazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Nel caso di Consiglio costituito da soli tre Consiglieri, la riunione è valida solo se sono presenti tutti.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio

- Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
 4. Di fronte ai Soci, ai Terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'Associato che lo richieda.

Art. 20 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili.
2. Il Tesoriere redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Art. 21 - Il Direttore Artistico

1. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile. Egli partecipa ai lavori del Consiglio con voto consultivo.
2. Esprime un parere sulla candidatura dei Musicisti alla carica di Vicemaestro.

Art. 22 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli Associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari Associati contenente i nominativi degli Associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
 3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
 4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a) quote sociali;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs 117/2017;
 - i) corrispettivi da Soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 26 - Esercizio sociale

- 
1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
 2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
 3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
 4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
 5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma delle attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli Associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per infortunio e responsabilità civile per eventi occorsi durante l'attività di volontariato.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 29 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 30 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il presente Statuto è redatto per scrittura privata da registrare a taxa fissa secondo il disposto dell'art. 1 D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 ed è esente da bollo.

SARSINA 27/11/2023

IL PRESIDENTE
Berti
ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
IL - 5 DIC 2023 AL N. 1409 MOD. 3
IL DIRETTORE
Flora

